



Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco

Periodo di riferimento
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "G"

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PRATICA	NUMERO DISPOSIZIONE	DATA DISPOSIZIONE	SERVIZIO	DATA ESIZIAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI
1	906	906	18/10/2016	Sportello Unico Edilizia Privata	16/11/2016	mancata comunicazione d'inizio lavori	no	no
2	556	556	06/07/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	13/09/2016	accertamento di conformità per un intervento di restauro e risanamento conservativo e permesso di costruire	si	si
3	786	786	27/09/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	16/11/2016	mancata comunicazione di inizio lavori per un intervento di manutenzione straordinaria	no	no
4	836	836	07/10/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	16/11/2016	mancata comunicazione di inizio lavori ai sensi della rt. 6 comma 7 del D.P.R. 380/01 per un intervento di manutenzione straordinaria	si	no
5	764	764	21/09/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	16/11/2016	mancata comunicazione d'inizio lavori	no	no
6	466	466	24/11/2016	Servizio Antabusivismo e Condono Edilizio	30/01/2017	rilascio condono edilizio	si	no
7	920	920	03/11/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	30/01/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	si	no
8	1129	1129	16/12/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	30/01/2017	valutazione della sanzione articolo 37 comma 4 del DPR n. 380/01	si	no
9	1015	1015	21/11/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	30/01/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	si	no
10		1050	25/11/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	30/01/2017	voltura e proroga del permesso di costruire	si	no

PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SITO UNESCO

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETERIALI	N.
L'istanza di rilascio del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori per un intervento di manutenzione straordinaria (da eseguirsi in via ordinaria con C.I.L.A.), benché presentata il (...), utilizza un modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI) differente da quello aggiornato e pubblicato sul sito dell'Ente in data 20.08.2015, che prevede, tra l'altro, la dichiarazione da rendersi a cura dell'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011", in coerenza con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato – Regioni – Enti locali n. 157/LU del 18.12.2014 e statuito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 17 del 02.04.2015 della Direzione Generale – pubblicato sul BURC n. 25 del 20 aprile 2015 – che ha, tra gli altri, approvato il modulo avente ad oggetto la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori asseverata (CILA) di cui all'art.6, c. 2, lett. a) ed e-bis) del D.P.R. n. 380/01, adeguandolo, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. Si rileva, pertanto, che il provvedimento in esame non dà atto che sia stata resa dall'istante la predetta dichiarazione ex art. 67 del D.lgs 159/2011.	2	Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione di inizio lavori deve dare espressamente atto che l'istante abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.	2
Nulla si osserva.	2	Nulla si osserva.	2
Il modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI), riguardante le ipotesi di mancata comunicazione di inizio lavori, come nel caso di specie, ed allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m. e integr. alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il modello COM (Mancata comunicazione di inizio lavori asseverata), allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m. e integr. alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Nelle premesse della disposizione dirigenziale n. (...) si riporta "Il Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e in particolare l'articolo 37, comma 4 (oppure articolo 36, comma 1) (...)". Sul punto, posta la connotazione vincolata del provvedimento di accertamento di conformità, si rileva che l'atto non appare operare un univoco richiamo alle disposizioni normative che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.	1	Il preambolo del provvedimento di accertamento di conformità, deve operare un univoco richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.	1
Nel dispositivo della disposizione dirigenziale n. (...) si legge che "si rilascia altresì permesso di costruire per il completamento dei lavori. In particolare il progetto prevede il ripristino di assetti preesistenti attraverso l'eliminazione di superfetazioni e di elementi non caratterizzanti l'architettura degli immobili; (...)", mentre nella proposta motivata del responsabile del procedimento "Le opere a progetto sono costituite da: - opere di restauro e risanamento conservativo costituite dal ripristino di assetti preesistenti attraverso l'eliminazione di superfetazioni e di elementi non caratterizzanti l'architettura degli immobili; (...)" Sul punto, pertanto, appare sussistere un non pieno allineamento (completamento dei lavori, nel primo caso, opere a progetto, nel secondo caso) tra il provvedimento adottato e la richiamata proposta motivata.	1	Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 37, comma 4 del DPR 380/2001e successive modificazioni, deve indicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione in relazione alle risultanze dell' istruttoria effettuata. In particolare il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90, assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.	1
Il permesso di costruire in sanatoria n. (...), richiamato quale atto presupposto dalla disposizione dirigenziale in esame, n. (...) pur riportando nelle premesse "che ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del Dpr n. 380/01 smi, nel caso di accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione dell'istanza, la sanatoria dell'intervento edilizio è subordinato al versamento della somma (...)", tuttavia, non dà espressamente atto della conformità dell'intervento "alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Si richiama, in proposito, quanto statuito dal TAR Campania Napoli (Sez III, 22 luglio 2013 n. 3784) secondo cui " Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma". Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita : " Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato , (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento,nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell' ambito di un rapporto di causa-effetto".	1	Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, quale atto presupposto alla disposizione dirigenziale di valutazione della sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 4 D.P.R. 380/01, deve indicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione in relazione alle risultanze dell' istruttoria effettuata. In particolare il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90, assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.	1

<p>Nel preambolo del provvedimento di rilascio di condono edilizio si riporta: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica della conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie (...)", si rileva che il provvedimento appare aderire sic et simpliciter agli esiti di una attività istruttoria posta in essere da soggetto diverso dal dirigente, piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono da parte della competente dirigenza.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto", nonché gli artt. 4, 5 e 6 della L.241/90, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti.</p>	1	<p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse.</p>	1
<p>Il dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n.4981/2006, avente ad oggetto "Atti di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 3267/2003 e L.R. 10/2004 (...)", recita: "disporre che il dirigente (...) rilasci il titolo edilizio in sanatoria (...) previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo"; tuttavia, il provvedimento di rilascio di condono edilizio si limita a riportare «(...) visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle Delibere di G.C. 4981 e successive, nella quale viene dichiarato: "(...) la completezza e la regolarità dei pagamenti alla luce di quanto autocertificato dal dichiarante (...)»», senza dare espressamente atto dell'esito delle verifiche operate sulle certificazioni prodotte in ordine alla "completezza e la regolarità dei pagamenti (...)", come previsto nel dispositivo della richiamata delibera di G.C. n.4981/2006 e ss.mm.ii..</p>	1	<p>Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto "previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo", così come statuito dalla delibera di Giunta Comunale n.4981/2006 e ss.mm.ii..</p>	1
<p>Il provvedimento non dà atto nel preambolo che la domanda di condono edilizio non riguarda immobile interessato da vincoli di legge, atteso che, in tale ultimo caso, la deliberazione di Giunta Comunale n.4981/2006, prima e la deliberazione di Giunta Comunale n.225/2011, successivamente, hanno previsto, per tali fattispecie, un diverso procedimento amministrativo per l'emanazione del provvedimento di condono.</p>	1	<p>Il provvedimento deve specificare espressamente se la domanda riguarda immobili interessati o meno da vincoli di legge.</p>	1
<p>Si richiamano, in materia di autocertificazione e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del DPR. 445/2000, come modificati dall' art.15 della L.183/2011. In particolare, il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". Ne discende la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n.45 del 2 febbraio 2017 l'Ente ha aggiornato al triennio 2017-2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il quale definisce, nell'allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1" e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La disposizione dirigenziale di accertamento di conformità pur riportando nelle premesse che ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del Dpr n. 380/01 s.m.i, è possibile ottenere la sanatoria ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione dell'istanza, tuttavia, non dà espressamente atto della conformità dell'intervento "alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Si richiama, in proposito, quanto statuito dal TAR Campania Napoli (Sez. III, 22 luglio 2013 n. 3784) secondo cui " Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma". Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto".</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

La disposizione dirigenziale di valutazione della sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 4 D.P.R. 380/01, richiama, quale atto presupposto, il permesso di costruire in sanatoria n. (...), riguardante un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a conseguire una diversa consistenza immobiliare attraverso il frazionamento e la successiva fusione di unità immobiliari eseguito in assenza di idoneo titolo edilizio. Sul punto, si rileva che l'indicato provvedimento n. (...) non precisa se il frazionamento realizzato comporti o meno un aumento del carico urbanistico, nonché un aumento della superficie calpestabile, posto che, in caso affermativo, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, è previsto un regime di onerosità parziale, essendo dovuto il contributo di costruzione, seppure commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.	1	Il provvedimento di accertamento di conformità, quale atto presupposto alla disposizione dirigenziale di valutazione della sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 4 D.P.R. 380/01, e riguardante un intervento di manutenzione straordinaria realizzato anche attraverso il frazionamento di unità immobiliari, deve dare espressamente atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione del regime di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001.	1
Il modello PC.a (ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE), allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m. e integr. alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Si rileva, l'incompletezza del testo del provvedimento laddove, nel preambolo, non riporta gli estremi della denuncia di variazione catastale richiamata "[...] la parte ha provveduto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale presso l'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 34 quinquies della Legge n.80/2006 smi., come risulta dalla denuncia di variazione n._"].	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il preambolo della disposizione dirigenziale in esame riporta: "Visti (...) la relazione istruttoria del (...) a firma del responsabile del procedimento (...)" e nel dispositivo si legge: "il presente provvedimento annulla e sostituisce la disposizione dirigenziale n. (...) rilasciata su errata rappresentazione grafica del progettista (...)"; si rileva che il provvedimento appare genericamente aderire agli esiti di una attività istruttoria posta in essere dal responsabile del procedimento piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio dello stesso. Peraltro, nella proposta motivata versata in atti (punto 3. ISTRUTTORIA: Relazione descrittiva dell'intervento) non sono esplicitate compiutamente le ragioni che hanno condotto al riesame della menzionata disposizione dirigenziale n. (...), al suo annullamento e alla sostituzione con il provvedimento in esame. Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto". Si rileva, infine, che nella proposta motivata, al punto 1.DISCIPLINA URBANISTICA, viene richiamata una normativa - legge 11.06.1922 n.778 - espressamente abrogata dalla legge 29 giugno 1939, n.1497 recante "Protezione delle bellezze naturali".	1	Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Si rammenta, inoltre, che il provvedimento, così come gli atti istruttori, devono operare richiamo a norme vigenti alla data di adozione del provvedimento stesso.	1
La disposizione dirigenziale n. (...), dispone, tra l'altro, la "proroga del permesso di costruire n. (...)" senza null'altro specificare. Al riguardo, si rammenta che l'art. 15 del D.P.R. n. 380/01, al comma 2 dispone: " (...) Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari tecniche costruttive, o di difficoltà tecnico costruttive emerse successivamente all'inizio dei lavori, (...)". e al comma 2 bis "La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate."; inoltre, secondo l'art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013 "Salvo la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. Del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.". Il provvedimento, pertanto, non consente di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative, così come puntualmente prescritto dalla normativa di settore, che hanno indotto al rilascio della proroga dei lavori, né tali ragioni giustificative emergono dagli atti presupposti forniti in visione, peraltro, in forma incompleta. Per il difetto di motivazione, si richiama l'art. 3, comma 1 della L. 241/90 nonché la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3402 secondo cui: "il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia data comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l'iter logico - giuridico seguito dall'autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta".	1	Il provvedimento deve indicare compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, al fine di consentire di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio della proroga dei lavori, così come prescritto dalla normativa di settore.	1